

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XLVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	410	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	417, 418
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		CACCIATORE	417
MARTINO GAETANO ed altri: Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la costruzione edilizia e la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi bellici nelle zone terremotate. (1655)	410	RAPELLI	418
PRESIDENTE	410, 411, 412, 413, 414, 416	FERRARESE	418
TERRANOVA CORRADO, <i>Relatore</i>	410, 414	MATTEUCCI	418
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	411, 412, 413, 415, 416	GARLATO	418
GERACI	412	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MARTINO GAETANO	412, 414, 415	Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per lavori di pronto soccorso (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1462-B)	418
PERLINGIERI	413, 414, 415, 416	PRESIDENTE	418, 419
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	413, 414, 415, 416	BERNARDINETTI, <i>Relatore</i>	418
CACCIATORE	413, 415	CACCIATORE	418, 419
CARONITI	414	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	419
MASTINO GESUMINO	415	TAROZZI	419
CECCHERINI	415	Votazione segreta:	
FERRARESE	415	PRESIDENTE	420
TAROZZI	416		
RAPELLI: Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, contenente disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (1305)	416	La seduta comincia alle 9,40.	
PRESIDENTE	416, 417	BONTADE MARGHERITA, <i>Segretario</i> , legge il verbale della precedente seduta. (<i>È approvato</i>).	
CARRATELLI, <i>Relatore</i>	416		
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	417		

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna intervengono i deputati Martino Gaetano e Rapelli, quali proponenti, rispettivamente, delle proposte di legge nn. 1655 e 1305.

Discussione della proposta di legge dei deputati: Martino Gaetano ed altri: Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno 1949 n. 409, per agevolare la costruzione edilizia e la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi bellici nelle zone terremotate. (1655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martino Gaetano Geraci, Capua, Cornia, Greco, Murdaca, Saija, Salvatore, Spoleti, Stagno d'Alcontres e Suraci: Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la costruzione edilizia e la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi bellici nelle zone terremotate.

L'onorevole Terranova Corrado ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TERRANOVA CORRADO. *Relatore.* Onorevoli colleghi! Con la legge 25 giugno 1949, n. 409, riguardante « norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici per l'attuazione dei piani di ricostruzione » in virtù dell'articolo 33, venivano estese alle costruzioni e ricostruzioni tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, veniva estesa da 10 a 25 anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità, purché le costruzioni e ricostruzioni fossero state completate entro il 31 dicembre 1955.

L'esplicito riferimento al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardante disposizioni per i senza tetto; escludeva dalla esenzione i cantinati ed i terranei non destinati ad uso di abitazione.

Tale esclusione ha riflessi sensibili nelle zone sismiche dove, essendo vigente la limitazione dei piani al massimo di tre, il pianterreno rappresenta un'aliquota assai importante dell'intero fabbricato, tanto più che nelle zone sismiche l'esenzione venticinquennale è concessa all'intero fabbricato quando trattasi della ricostruzione di case distrutte dal terremoto.

Questo è l'assunto dei presentatori del provvedimento, i quali hanno formulato in 5 articoli le loro proposte.

La Commissione finanze e tesoro non ha approvato le proposte contenute negli articoli 3 e 4, ora ritirati dai proponenti, mentre ha espresso parere favorevole circa il contenuto degli altri tre articoli.

Mi risulta altresì che, mentre il Ministero dei lavori pubblici non è contrario all'approvazione della proposta di legge in discussione, il Ministero del tesoro e quello delle finanze vorrebbero rigettato il provvedimento, perché, a loro avviso, l'accoglimento della proposta si risolverebbe in una perdita di introiti per l'erario non compatibile con l'attuale situazione del bilancio, e perché tale proposta sarebbe in contrasto con lo spirito di tutta la legislazione in materia edilizia, che è quello di agevolare la costruzione e la ricostruzione di case destinate ad abitazione, escludendo la estensione delle agevolazioni ai negozi ed uffici con carattere eminentemente redditizio.

I colleghi mi permettano di essere di tutt'altro avviso e di dare il mio parere favorevole alla proposta di legge in esame, per le seguenti ragioni:

1°) perché soltanto nelle zone sismiche non è possibile sfruttare i terreni, quanto mai costosi, a causa della limitazione di altezza dei fabbricati, se non per metà e qualche volta per un terzo rispetto ai terreni situati in tutti gli altri comuni;

2°) perché la costruzione di fabbricati nelle zone sismiche (specie in quelle di I categoria come le città di Messina, Reggio Calabria, Avezzano, ecc.) è quanto mai onerosa per le speciali norme in materia di cemento armato che devono essere rigorosamente osservate;

3°) perché, dato il costo elevato di tali costruzioni, praticamente avviene che i privati non si trovano in grado di costruire tutti i tre piani consentiti. Ciò importa, di solito, che gli scantinati sono di fatto abitati;

4°) perché non si può invocare il principio di accessoria, per gli scantinati ed uffici siti in questi particolari fabbricati, dato che l'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, dispone che « le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione sono applicabili anche ai locali destinati a negozio, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero fabbricato ».

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

Per entrare nello spirito della legislazione edilizia, occorre creare l'ambiente favorevole a quelle zone terremotate atto ad incoraggiare la ricostruzione di numerosi stabili fino ad oggi abbandonati.

Onorevoli colleghi! A tutte queste ragioni di carattere tecnico-legislativo bisogna aggiungere una ragione altamente sociale: il Governo, attraverso particolari provvidenze, deve venire incontro a quelle popolazioni che hanno visto più volte distrutte le loro case e vivono costantemente nell'incubo di vedere da un'ora all'altra nuovamente minacciati i loro focolari, frutto delle loro fatiche.

Per questi motivi invito la Commissione ad accogliere la proposta di legge degli onorevoli Martino ed altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Effettivamente io parto male in questa discussione e sono veramente spiacente di essere ancora una volta la campana non concorde, in relazione a questa proposta di legge. Come gli onorevoli colleghi sanno, la stessa Commissione delle finanze, all'unanimità, meno il relatore, ha dato parere favorevole, almeno a buona parte della proposta stessa.

Devo anzitutto ricordare che nel luglio dell'anno scorso in occasione della discussione sulla proroga delle esenzioni fiscali per le costruzioni e le ricostruzioni, davanti all'altro ramo del Parlamento è stato approvato un ordine del giorno, con votazione unanime, che invitava il Governo a rivedere tutta la questione delle agevolazioni fiscali, limitandole il più possibile.

Nel nostro sistema tributario, infatti, le esenzioni, le agevolazioni, i privilegi sono tanti e tali che sarebbe difficile, non dico nominarli, ma solo ricordarli; effettivamente essi rappresentano una piaga ed un elemento di disordine nella nostra legislazione in materia.

In aderenza a quest'ordine del giorno, il Ministero delle finanze ha promosso la costituzione di una Commissione che già sta esaminando il problema, al fine di ridurre il più che sia possibile le esenzioni e comunque coordinarle in una legislazione che sia anche più comprensibile e quindi più facilmente applicabile.

Ciò premesso in sede generale e passando subito al caso particolare della proposta di legge Martino ed altri, vi è innanzitutto da proporsi un problema, cioè se effettivamente la concessione o la non concessione delle

agevolazioni in oggetto sia determinante agli effetti di promuovere le costruzioni di cui parliamo. Anzitutto, questa proposta di legge parte da una preoccupazione che deve ritenersi superata dalla legislazione in atto, ladove si riferisce all'articolo 1, ai locali distrutti dagli eventi bellici. A questo proposito, abbiamo già chiarito in sede di Commissione di finanza che la legge 25 giugno 1949, n. 409, non può escludere i locali non destinati ad abitazione come uffici, scantinati ed altro, quindi, sotto questo profilo la norma proposta è inutile.

Il principio nuovo, viceversa, che sembra si voglia introdurre è quello inteso ad estendere l'esenzione a tutti i locali non d'abitazione distrutti dagli eventi bellici, quali cantinati e terranei destinati a negozi, uffici, ecc., anche se non siano accessori e superino, in quanto a reddito, il quarto dell'intero edificio, ai sensi della legislazione vigente.

Con questo, si intacca un principio fondamentale della nostra imposta sui fabbricati, inquantoché l'esenzione è stata sempre concessa per dare incremento alle case di abitazione e non alle case destinate ad uso commerciale.

Con l'articolo 1 della proposta di legge degli onorevoli Martino ed altri, si otterrebbe che nelle zone sismiche nessuno avrebbe più la convenienza a costruire case di abitazione, un effetto cioè che ritengo contrario all'intenzione degli stessi proponenti: e questo è un primo motivo della nostra opposizione.

In verità l'unico argomento a favore che a me sembra debba essere considerato, è questo: la limitazione di altezza che nelle zone sismiche soffrono le costruzioni. Ora, con la legislazione più recente, si può costruire fino a tre piani, mentre non è sempre detto che la media normale di sfruttabilità del terreno da costruzione sia ovunque il sesto piano, come ha indicato il relatore: questo può valere se mai per le grandi città e non certo per le città medie e piccole.

Comunque, il maggior aggravio che il proprietario che intende costruire su un terreno sismico viene ad avere per effetto della limitazione della costruzione, è evidentemente scontato nel minor valore del terreno sul quale esiste la costruzione e quindi una certa equiparazione è data già dalle condizioni del mercato, senza ricorrere ad una ulteriore agevolazione finanziaria la quale, come tale, verrebbe sempre ad intaccare il principio generale ormai affermato in tema di esecuzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

Quanto poi alla perdita che la pubblica finanza verrebbe ad avere con questa proposta di legge faccio presente che la questione non interessa tanto il bilancio dello Stato perché, come voi sapete, finché durerà il regime vincolistico sugli affitti, l'imposta sui fabbricati rende 350-400 milioni e quindi il problema non è per noi importante quantitativamente. Se dobbiamo considerare in queste cifre la parte che si riferisce alle zone sismiche, vediamo subito che si tratta di una cosa così modesta che non vale la pena di insistere. Il problema riguarda invece più da vicino gli enti locali i quali dalle sovrainposte sui fabbricati ricavano più di un miliardo e mezzo: e questo è un altro motivo sostanziale della nostra opposizione agli articoli 1 e 2.

GERACI. Nelle zone sismiche prendono poche lire.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E allora l'esenzione è inefficiente! Quanto poi agli articoli 3 e 4 non insisto, perché già illustrati dal relatore e comunque abbandonati dal proponente.

Per quanto si riferisce, viceversa, all'articolo 5, non c'è una differenza sostanziale tra la posizione nostra e quella del proponente. Le agevolazioni di cui al decreto legislativo 7 giugno 1945 si vorrebbero, con questa proposta, ulteriormente prorogare a tutto il 1955, mentre già con legislazione in atto, sono prorogate a tutto il 1953; è naturale che noi si sia contrari a tale proroga che non ha alcuna giustificazione speciale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Nelle zone sismiche la concessione della esenzione dalla imposta fabbricati e dalle relative sovrinposte per 25 anni, di cui all'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è estesa a tutti i locali distrutti dagli eventi bellici, qualunque ne sia l'uso, ivi compresi cantinati e terranei destinati a negozi, uffici, ecc., che siano ricostruiti entro il dicembre 1955 ».

MARTINO GAETANO. Desidero sottolineare anzi tutto la solerzia e vorrei dire anche la tenacia con la quale il Sottosegretario Castelli compie il suo dovere. Mi sarei aspettato in verità che il costume parlamentare avesse suggerito all'onorevole Castelli di non venire qui a ripetere l'opposizione che egli manifestò nella Commissione finanze e tesoro quando la stessa Commissione si occupò del parere da dare alla VII Commissione, tanto più in quanto l'onorevole Castelli in quella sede non subì ma accettò, aderendo al pen-

siero della Commissione, il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Ciò detto vengo senz'altro all'argomento. Se è vero che il disegno di legge è superfluo perché l'interpretazione che il Ministero delle finanze dà delle leggi vigenti è quella favorevole, non capisco il perché di quella tenacia e di quella solerzia. Se la mia proposta di legge non è innovatrice, rispetto alla legislazione vigente, e dunque superflua, come accade che l'onorevole Castelli prima si oppone al parere favorevole della Commissione finanze e tesoro (e, sia detto tra parentesi, costringe la Commissione finanze e tesoro a rinviare per circa tre mesi la discussione) e dopo il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, non pago di questo, rinnova qui la sua opposizione? Evidentemente non si tratta di una proposta di legge superflua ma essa ha un valore sostanziale, ha un'importanza reale!

I fatti sono questi: con la legge n. 408 del 2 luglio 1949, all'articolo 13 è concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e tutte le costruzioni nuove, ivi compresi i terranei, anche se comprendono uffici o negozi. Con la legge n. 409, invece, per l'interpretazione che di essa si dà, l'esenzione è limitata ai piani superiori al terraneo; essa non è estesa ai terranei e ai cantinati, se adibiti ad uffici o a negozi. Aggiungo che le case distrutte da terremoti che vengono ricostruite hanno l'esenzione venticinquennale su tutto il fabbricato.

Orbene: se si ricostruisce una casa distrutta dal terremoto si ha un'esenzione venticinquennale su tutto il fabbricato, se si costruisce una casa *ex novo* (non distrutta da nessun evento) si ha pure l'esenzione venticinquennale su tutto il fabbricato; ma se, invece, si ricostruisce una casa distrutta dalla guerra essa non deve avere questa esenzione venticinquennale sui terranei e sui cantinati!

Ma che legislazione è questa? Io penso che la Commissione dei lavori pubblici vorrà, aderendo al parere espresso della Commissione finanze e tesoro, unanime, accogliere la mia proposta.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è esatto che il Ministero delle finanze abbia ritardato la discussione di questa proposta di legge per tre o quattro mesi se si constata che questa stessa proposta è venuta alla Commissione finanze e tesoro la prima volta nel dicembre 1950 ed ha avuto il parere favorevole il 22 febbraio e se si nota che — a parte le ferie natalizie — i rinvii sono stati chiesti soprattutto dal

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

relatore il quale aveva bisogno, non solo di studiare l'argomento, ma le profonde ragioni per le quali l'amministrazione finanziaria era contraria. La tenacia con la quale il Ministero delle finanze si oppone discende non da un principio di carattere generale il quale ad ogni modo va indubbiamente difeso nell'interesse del bilancio, ma soprattutto dall'intenzione di seguire quelle che sono state le direttive dell'altro ramo del Parlamento, nel senso di rivedere tutta la legislazione sulle agevolazioni tributarie, legislazione quanto mai confusa e difficile ad applicare.

Anche per questo, non mi sembra opportuno, proprio nel momento in cui tutta la materia delle agevolazioni è riesaminata, creare una disposizione che rappresenta indubbiamente un principio nuovo e una rivoluzione nel nostro sistema tributario, andando contro ad un principio fondamentale della nostra legislazione.

Se ho insistito, l'ho fatto unicamente — e credo che di questo la Commissione non possa dispiacersi — per dare un elemento utile al giudizio che nella sua serenità e nella sua coscienza la Commissione stessa crederà di esprimere.

CACCIATORE. Non posso dichiararmi d'accordo con l'onorevole Castelli. Egli ha dimenticato che qui si discute in sede di VII Commissione dei lavori pubblici alla quale l'aspetto finanziario del problema interessa relativamente.

La verità è che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole contrariamente all'avviso espresso dal Governo nella persona dell'onorevole Castelli. Ora, che l'onorevole Castelli tenga a modificare la situazione in sede di VII Commissione, mi sembra effettivamente strano.

Noi della VII Commissione non possiamo fare altro che prendere atto, anche per un riguardo ai colleghi che hanno esaminato già la questione, del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro ed esaminare quella parte che ci riguarda.

Poiché, dunque, nel merito, siamo tutti d'accordo, ritengo molto opportuno non modificare la situazione, già definita dall'organo competente per quanto concerne il problema finanziario.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero sottolineare che non si tratta di spostare i termini della questione già fissati dalla Commissione finanze e tesoro, e nemmeno di obbligare questa Commissione ad occuparsi di un tema che non è strettamente (secondo l'opinione dell'onorevole Cac-

ciatore) di sua competenza. Io ho voluto solo portare elementi che ritenevo e ritengo utili e non altro. Naturalmente, la Commissione può decidere come crede.

PERLINGIERI. Per le ragioni espresse molto chiaramente dal proponente onorevole Martino Gaetano ma anche per la considerazione, che io già espressi allorché si discusse la legge n. 408, di agevolare anche i cantinati, mi dichiaro favorevole all'articolo 1 e allo spirito della proposta di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«A tutte le unità immobiliari gravemente danneggiate, ivi compresi cantinati e terranei adibiti ad uffici e negozi, che facciano parte di comparti edilizi danneggiati o semidistrutti, è concessa la medesima esenzione di cui all'articolo precedente, limitatamente al periodo di anni 10.

Questa norma è applicabile alla parte non distrutta di un complesso immobiliare gravemente danneggiato in misura maggiore di un terzo del valore totale dello stabile. Per la parte distrutta valgono le agevolazioni previste dalla presente legge e dalle precedenti disposizioni legislative.

L'immobile dovrà essere interamente ripristinato entro il 31 dicembre 1955».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 2, faccio presente che, secondo la prassi seguita dalla Amministrazione nella concessione dei contributi ai privati che ripristinino i loro immobili di abitazione sinistrati dalla guerra, gli immobili medesimi vengono distinti in danneggiati e distrutti, a seconda che siano rimaste utilizzabili strutture statiche, al rustico, in misura superiore o inferiore al 50 per cento delle strutture medesime che costituivano il fabbricato prima dell'evento bellico, salva la possibilità di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, di distinguere in un medesimo fabbricato e unità immobiliare, una parte danneggiata e una distrutta.

Al fine di evitare eventuali discordanze nella classifica di un medesimo fabbricato, sia pure ai sensi e per gli effetti di distinte disposizioni di legge, sembra opportuno che sia modificata come segue la dizione del predetto articolo 2: «Per tutte le unità immobiliari danneggiate dagli eventi bellici, ivi com-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

presi cantinati e terranei adibiti ad uffici e negozi, è concessa la medesima esenzione di cui all'articolo precedente, limitatamente al periodo di dieci anni.

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, il fabbricato o la unità immobiliare possano considerarsi parzialmente danneggiati o parzialmente distrutti dagli eventi bellici, compete per la parte danneggiata l'agevolazione di cui al precedente comma, mentre per la parte distrutta spetta l'agevolazione dell'articolo 1 della presente legge».

Questa era la formula che il Ministero dei lavori pubblici aveva ritenuto di proporre al Ministero delle finanze perché il dicastero delle finanze la proponesse alla Commissione, onde evitare dubbi circa la definizione di « immobili danneggiati » e « immobili distrutti ».

TERRANOVA CORRADO, Relatore. A me pare che la proposta del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici non sia di carattere formale, ma sostanziale. Io sono dell'avviso che, dovendosi agevolare quanto più è possibile le zone terremotate, debba approvarsi la dizione proposta dall'onorevole Martino, che ha voluto dare una diversa formulazione alla definizione di fabbricato danneggiato o distrutto. Mentre secondo la prassi seguita dal Ministero delle finanze si intende distrutto un fabbricato quando la distruzione supera la metà del valore complessivo dell'immobile, secondo il concetto dell'onorevole Martino l'immobile si considera distrutto quando la distruzione sia di un terzo del valore complessivo dell'immobile stesso.

MARTINO GAETANO. Insisto nella mia formulazione.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non insisto nella mia formulazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 nel testo che ho testé letto.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 3 e 4 della proposta di legge, di cui la Commissione finanze e tesoro aveva proposto la soppressione, sono stati ritirati dal proponente.

Per opportuna conoscenza della Commissione, leggo il testo dei due articoli ritirati:

ART. 3.

La medesima esenzione venticinquennale viene estesa ai locali dell'attuale ultimo piano d'immobile, qualora il proprietario di detto piano sopraelevi l'immobile entro il dicembre 1955.

ART. 4.

Le concessioni fiscali di cui agli articoli precedenti hanno effetto retroattivo per gli immobili che siano stati comunque riparati o ricostruiti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

PERLINGIERI. Non mi sembra opportuno sopprimere l'articolo 4, che riflette l'estensione delle concessioni previste con effetto retroattivo per gli immobili che siano stati comunque riparati o ricostruiti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Qui dobbiamo esaminare due casi. Il primo riguarda la ricostruzione iniziata ed ultimata prima dell'entrata in vigore della proposta di legge (e in questo caso la legge avrebbe effetto retroattivo); il secondo riguarda la ricostruzione iniziata prima della legge, ma che non sia stata ultimata. A me sembra che i benefici di cui discutiamo dovrebbero essere estesi anche a quei proprietari che abbiano iniziato la ricostruzione di un immobile, ma che non l'abbiano terminata all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Pregherei quindi la Commissione di voler approvare la norma di cui al proposto articolo 4, limitandola agli immobili riparati e ricostruiti, ma non ancora collaudati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Aggiungo, infine, che questa disposizione non implica nessuna maggiore spesa per il bilancio dello Stato.

CARONITI. Concordo con il collega Perlingieri.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Lo scopo che moralizza questo provvedimento è quello di stimolare la ricostruzione. Ora, evidentemente, l'effetto retroattivo che si vuole dare è in contrasto con questo spirito e con questa motivazione, senza parlare poi del principio di carattere generale della non retroattività delle leggi, al quale è sempre bene fare riferimento.

Quando l'onorevole Perlingieri fa riferimento al proprietario che ha incominciato a ricostruire il suo immobile, io debbo ritenere che quel proprietario abbia cominciato a ricostruire senza avere bisogno di quello stimolo che noi oggi, con questa legge, vogliamo creare.

In moltissimi casi, quando si discutono provvedimenti nei quali lo Stato si dispone ad intervenire con elargizione di contributi allo scopo di stimolare certe determinate iniziative e di incrementare certe determinate attività, nasce sempre il problema di equità nei confronti di coloro che, avendo già portato a

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

termine una loro impresa, non verrebbero a beneficiare del provvedimento.

Quindi, per i motivi di carattere generale circa la retroattività in genere e per questi ultimi motivi che ho esposto, anch'essi di carattere generale, ma più particolarmente attinenti all'argomento in discussione, io ritengo che non sia opportuno prendere in considerazione l'articolo 4.

MASTINO GESUMINO. Le osservazioni del sottosegretario di Stato per i lavori pubblici sono in contrasto sia con le dichiarazioni del sottosegretario di Stato per le finanze, sia con la lettera dell'articolo 4. La formulazione dell'articolo è tale che dà adito a tutte le controversie possibili in materia di iniziata ricostruzione.

Siccome l'articolo fa riferimento ad immobili per cui si sia « comunque », iniziata la costruzione, credo che, per evitare controversie di interpretazione, sia bene precisare.

Per quanto riguarda la retroattività della norma, io penso che qui si tratta di un'opera di giustizia e perciò retroattiva deve essere la norma se retroattiva è l'opera di giustizia che si chiede.

Penso che si debba aderire alla proposta dell'onorevole Perlingieri al fine di evitare delle controversie di natura interpretativa.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non stiamo discutendo sulla modifica o meno dell'articolo 4. La questione pregiudiziale da risolvere è se aderire o meno all'opinione della IV Commissione, che aveva proposto la soppressione dell'articolo 4.

È evidente che se torniamo nell'ordine di idee di reintrodurre l'articolo 4, allora hanno fondamento le osservazioni testè fatte.

CECCHERINI. La Commissione finanze e tesoro, che mi sembra la più competente in materia fiscale, aveva dopo lunga discussione deliberato di approvare la proposta di legge in esame salvo la soppressione degli articoli 3 e 4. Io credo che esista preclusione in questa sede a riprendere in considerazione questo problema.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Evidentemente, secondo me, il vizio originario di questa discussione è nella attribuzione a questa Commissione della proposta di legge. Essa doveva essere esaminata con competenza primaria dalla IV Commissione e la VII doveva esprimere il parere.

Ad ogni modo, dato che è avvenuto il contrario, occorre tenere in considerazione il parere della IV Commissione.

MARTINO GAETANO. Non avrei voluto parlare perché non sono più il proponente

dell'articolo 4, avendo aderito, in sede di Commissione finanze e tesoro, alla sua soppressione. Però, quale Vicepresidente della Camera, non posso naturalmente esimermi dal dire il mio parere su questa questione procedurale. Il parere della IV Commissione finanze e tesoro è vincolante? A norma dell'articolo 40 del Regolamento, qualora la VII Commissione intenda approvare un articolo per il quale si è espresso parere contrario dalla IV Commissione, e questa insiste nel suo parere, deve procedersi a Commissioni riunite.

FERRARESE. Io credo che la proposta dell'onorevole Perlingieri non abbia ragione di essere dal momento che agli articoli 1 e 2 che abbiamo approvato si parla di esenzioni fiscali qualora le ricostruzioni avvengano entro il 31 dicembre 1955. Quindi, colui che vuole ricostruire od abbia anche iniziato attività in tal senso, qualora la concluda entro il 31 dicembre 1955, ha diritto ai benefici di questa legge.

PERLINGIERI. Se da parte del rappresentante del Governo si dice che i benefici di questa legge si applicano alle ricostruzioni che non sono ancora ultimate alla data di entrata in vigore della legge, io sono disposto a ritirare la mia proposta.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Nella legge è detto « ricostruiti entro il dicembre 1955 ».

MASTINO GESUMINO. Allora, diciamo che si sopprime l'articolo 4 perché è inutile e non perché vi è il parere contrario della Commissione finanze e tesoro.

CACCIATORE. Noi potremmo essere d'accordo su quello che ha testè detto l'onorevole Perlingieri, però ciò contrasta nettamente con le dichiarazioni dell'onorevole Camangi. Quest'ultimo non si rende conto che la IV Commissione ha espresso il parere di sopprimere l'articolo 4, non perché lo considera superfluo, ma per motivi di opposizione sostanziale. La dichiarazione dell'onorevole Camangi ha capovolto la situazione perché ha manifestato il suo parere contrario al principio contenuto nell'articolo 4.

PERLINGIERI. L'onorevole Camangi si riferiva ad una ipotesi diversa dalla mia, quella dei lavori già compiuti, per i quali l'effetto retroattivo della legge non è possibile; mentre io mi riferivo all'ipotesi dei lavori già iniziati e non ultimati. Quindi, in fondo credo che siamo d'accordo.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Data la dizione letterale dell'articolo 2 ultimo comma, io credo che la proposta Perlingieri sia superflua.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La ragione fondamentale per la soppressione dell'articolo 4 è questa: l'articolo 4 voleva evidentemente, nella dizione con la quale è formulato, estendere i benefici di questa legge a tutte le ricostruzioni e riparazioni che erano state eseguite fino a oggi. Questo è un effetto retroattivo, a mio avviso, errato; infatti, un fabbricato ricostruito sin dal 1945, per esempio, avrebbe goduto dei benefici di questa legge.

È inoltre emersa una questione di dettaglio, prospettata dall'onorevole Perlingieri; il caso, cioè, limitato, di quei fabbricati la cui ricostruzione fosse attualmente in corso e che non fosse ancora ultimata nel momento in cui questa legge entrerà in vigore.

Per amore di chiarezza, ed a sostegno della mia tesi antiretroattiva in tutti i sensi, ho esaminato il caso prospettato dall'onorevole Perlingieri, esprimendo il mio avviso sostanzialmente contrario, in quanto, se la motivazione della proposta di legge è quella di stimolare la ricostruzione, l'ipotesi suddetta vi contraddice apertamente.

Tuttavia non si può arrivare ad una precisazione così sottile, di dettaglio: evidentemente, se si sopprime l'articolo 4, resta fermo che i fabbricati che sono tuttora in via di ricostruzione, automaticamente godranno dei benefici della proposta di legge.

PERLINGIERI. Dopo questo chiarimento ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 5, che diviene articolo 3:

«Le agevolazioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, vengono prorogate fino a tutto il 1955. Esse sono estese anche agli atti di divisione tra comproprietari ed agli atti di vendita di immobili già esistenti, che siano compiuti ai soli fini della ricostruzione edilizia ovvero per ampliamento di immobili».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come risulta dal testo dell'articolo, si tratta di estendere fino a tutto il 1955 le esenzioni che sono già in corso.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo testé letto.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

TAROZZI. Proporrei un articolo aggiuntivo allo scopo di stabilire una graduatoria

in favore dei meno abbienti. Questo articolo è così formulato:

«L'articolo 29 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è revocato e sostituito dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1947, n. 261, il quale rientra pienamente in vigore a tutti gli effetti».

PRESIDENTE. Onorevole Tarozzi, Ella ha presentato il suo articolo aggiuntivo troppo tardi, quando io avevo già annunciato che la proposta sarebbe stata votata a scrutinio segreto. Inoltre, anche se lo volessimo discutere, dovremmo inviarlo prima alla Commissione finanze e tesoro per il parere.

TAROZZI. Date queste difficoltà, ritiro l'articolo aggiuntivo e mi riservo di presentare una proposta di legge al riguardo.

Discussione della proposta di legge Rapelli: Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, contenente disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. (1305.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rapelli: Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, contenente disposizioni sull'edilizia popolare ed economica.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su questo provvedimento.

L'onorevole Carratelli, relatore, ha facoltà di riferire.

CARRATELLI, *Relatore*. La proposta di legge del deputato Rapelli ha per oggetto la modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che contiene disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. In sostanza, si tratta di estendere alle provincie i benefici concessi ai comuni che, con o senza contributo dello Stato, costruiscono case popolari ed economiche da cedere in proprietà o da assegnare in locazione, con patto di futura vendita.

Ora si osserva che, secondo la dizione o lo spirito della legge, tali facilitazioni non sarebbero estese alle provincie, le quali sono ammesse — per riconoscimento della legge in parola — a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari ed economiche da dare in affitto ai propri dipendenti.

Evidentemente, si tratta di una omissione materiale perché non è ammissibile che il beneficio delle facilitazioni fiscali, concesso ai comuni e agli altri istituti che costruiscono, con o senza il contributo dello Stato, case

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

popolari ed economiche, non debba essere concesso anche alle provincie, che sono anch'esse enti pubblici.

Osservo che più recenti provvedimenti in materia edilizia, come ad esempio il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, comprendono specificatamente le provincie fra gli enti che possono godere delle provvidenze previste per agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie; conseguentemente per un criterio di giustizia distributiva, è opportuno che la norma contenuta nell'articolo 153 sia estesa anche a favore delle provincie, come dispone il provvedimento in esame, al quale mi dichiaro completamente favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è dolente di dovere esprimere parere contrario alla proposta di legge in esame.

L'onorevole Rapelli parte del presupposto che il legislatore, escludendo le provincie dalle agevolazioni fiscali concesse ai comuni e agli istituti che costruiscono case popolari ed economiche, sia incorso in una omissione materiale. Viceversa, il motivo della differenza di trattamento consiste nel fatto che i comuni godono di queste agevolazioni in quanto essi hanno compiti molto più vasti delle provincie in ordine alla risoluzione del problema degli alloggi poichè costruiscono per tutta la generalità dei cittadini, mentre le provincie, che non hanno nei loro compiti istituzionali attività intese alla risoluzione del problema degli alloggi, costruiscono solo per i propri dipendenti.

È questa la ragione della diversità di trattamento; e in questo breve chiarimento è anche la ragione per cui il Ministero delle finanze è di parere contrario.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiarito dall'onorevole Castelli che non si tratta di un errore materiale, ma di una deliberata omissione, io voglio aggiungere che se si entrasse nell'ordine di idee del proponente, bisognerebbe estendere il beneficio non solo alle provincie, ma a tutti gli altri enti che costruiscono. La legge 2 luglio 1949, n. 408, che praticamente concede benefici larghissimi, si riferisce in genere a tutti gli enti che costruiscono, stabilendo un contributo per la ricostruzione e altre agevolazioni, mentre l'articolo 153 del testo unico del 1938 si riferisce agli enti che costruiscono, con concorso dello Stato o senza, case

da dare in proprietà o in locazione ai cittadini delle categorie meno abbienti. Gli enti cui fa riferimento questo articolo sono i comuni e gli istituti delle case popolari. Tutti gli altri enti (provincie, camere di commercio, ecc.) hanno invece la possibilità di usufruire dei benefici della legge n. 408 per case da costruire e da destinare esclusivamente ai propri dipendenti.

Senza entrare nel merito della questione, che riguarda soprattutto l'Amministrazione delle finanze, faccio osservare che se si vogliono estendere alle provincie i benefici in parola, anche le camere di commercio e gli altri enti avrebbero diritto di reclamarli.

Concludendo, tutti gli enti possono avere il beneficio del contributo dello Stato in base alla legge n. 408. Poi, per l'articolo 153 del testo unico del 1938, vi è, in questo complesso generale di enti, la seguente distinzione: enti che costruiscono per la generalità dei cittadini (e sono questi i comuni e gli istituti delle case popolari), ed enti — sempre compresi nella legge n. 408 — che costruiscono con l'obbligo di dare le case in affitto o a riscatto esclusivamente ai propri dipendenti. Ora, se voi pensate di far passare al primo gruppo gli enti del secondo gruppo, non si vede perchè dovrete includervi solo le provincie e non anche le camere di commercio e gli altri enti.

CACCIATORE. Quando si parla di armonia legislativa, bisogna considerare che le amministrazioni provinciali che costruiscono case per i propri dipendenti, solo per il fatto che hanno questa facoltà, escludono automaticamente i dipendenti stessi dall'assegnazione di altre case. Quindi, l'armonia legislativa bisogna realizzarla nelle cose e non in una mera enunciazione di principi.

Il paragone con le camere di commercio non mi pare che regga. Un'amministrazione provinciale è certamente un'amministrazione di interesse pubblico e generale, e le camere di commercio rappresentano un settore di questo interesse. Io non mi rifiuterei di esaminare la possibilità di estendere il beneficio anche alle camere di commercio, con le dovute limitazioni e garanzie. Se gli impiegati delle camere di commercio fossero esclusi dall'assegnazione delle case popolari da parte del comune e da parte dell'I. N. C. I. S., perchè non dovremmo estendere il beneficio anche ad essi? Non sono forse lavoratori come tutti gli altri? Quindi, credo che l'onorevole Rapelli non avrebbe nessuna difficoltà a proporre egli stesso un emendamento aggiuntivo in tal senso.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

RAPELLI. L'obiezione fatta dall'onorevole Camangi per le camere di commercio non ha ragione di essere. La legge n. 408 non riguarda questo problema perché si tratta di un provvedimento successivo. Con questa proposta di legge si vuol compiere un atto di giustizia riparatrice e distributiva in modo che anche le provincie possano fruire delle agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Ciò non facendo continuerà a permanere una sperequazione tra i dipendenti dei comuni e quelli delle provincie.

FERRARESE. Concordo pienamente con il collega Rapelli.

MATTEUCCI. Desidero un chiarimento: se una provincia oggi ottiene un contributo in base alla legge n. 408, che è l'unica operante, ha diritto alle agevolazioni fiscali?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quelle di cui all'articolo 153, che l'onorevole Rapelli vuole estendere, no.

MATTEUCCI. Non si capisce allora perché le provincie non debbano essere messe nelle stesse condizioni degli altri.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il primo comma dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è così modificato:

« Le provincie, i comuni e gli istituti che abbiano costruito o che costruiscano, col concorso dello Stato, case popolari da cederli in proprietà o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell'articolo 38, godono, per tali costruzioni, delle seguenti facilitazioni ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana ».

GARLATO. Ne propongo la soppressione.

RAPELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 2.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1462-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto ed in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso.

Ricordo che il parere della Commissione finanze e tesoro è stato favorevole anche per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato.

Come la Commissione ricorda, la discussione di questo disegno di legge fu iniziata nella seduta precedente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERNARDINETTI, *Relatore*. Mi dichiaro decisamente favorevole al disegno di legge, per le ragioni già esposte, e invito la Commissione ad approvarlo urgentemente.

CACCIATORE. Ci rendiamo conto che, se risollepassimo la questione avanzata nella scorsa seduta, questo provvedimento subirebbe un grande ritardo. Perciò, a nome anche del mio gruppo, propongo che si ponga in votazione.

Prego il Presidente di far inserire a verbale tale dichiarazione. Non vi è dubbio che le osservazioni che avevo sollevate derivano da un fatto veramente grave. Che cosa è avvenuto? Si è autorizzata la spesa di due miliardi per la riparazione dei danni alluvionali di cui al provvedimento in esame, segnando la spesa sull'esercizio 1949-50 e, quindi, fissando anche la copertura di questa spesa. La legge è stata approvata dalla Camera dei Deputati, quindi il provvedimento è andato al Senato dove è stato trattenuto circa 6 mesi ed è ritornato alla Camera con una modificazione sostanziale; cioè la spesa, anziché gravare sull'esercizio 1949-50, viene a gravare sull'esercizio 1950-51.

Noi abbiamo diritto di protestare e ci chiediamo: dove è andata a finire la copertura che fu allora fissata e che era stata trovata?

Evidentemente il Senato non può essere considerato colpevole. Colpevole è il Governo che ha utilizzato i fondi di copertura.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

Ecco perché tengo a dichiarare che, mentre per un motivo puramente pratico, cioè per evitare una perdita di tempo, l'opposizione vota questa legge, protesta contro il Governo che ha utilizzato una determinata copertura senza dare spiegazioni al Parlamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, nel presentare questo disegno di legge, ha proposto anche il modo di coprire le relative spese. Il potere legislativo (in questo caso il Senato), nell'esaminare non tanto questo disegno di legge, quanto il disegno di legge di variazione del bilancio nel quale era compresa la eventuale copertura del disegno di legge in esame, modificò quella nota di variazione in modo tale da non consentire più la copertura per questo provvedimento. Quindi, il Governo non c'entra in modo assoluto.

D'altra parte, la domanda dell'onorevole Cacciatore è oziosa perché la risposta relativa egli avrebbe potuto trovarla andando a consultare gli atti approvati dal Senato ed anche dalla Camera circa le note di variazioni del bilancio.

Ad ogni modo lo spostamento del termine di copertura sostanzialmente non importa nessun pregiudizio perché ci troviamo in corso di esercizio finanziario 1950-51. L'importante è avere a disposizione i fondi per pagare quei lavori, che, praticamente, sono stati già eseguiti.

PRESIDENTE. Onorevole Cacciatore, insiste nella sua protesta?

CACCIATORE. Devo limitare, almeno, la mia protesta al fatto che si sia sacrificato questo provvedimento.

TAROZZI. A nome del mio gruppo esprimo parere favorevole al dispositivo del disegno di legge. Tengo a dichiarare quanto già precedentemente è stato detto in merito alla insufficienza dei mezzi messi a disposizione, insufficienza che ha indubbiamente reso ancora più gravosi i danni determinati dalle alluvioni che sono seguite. I fatti, purtroppo, ci hanno dato ragione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli modificati dal Senato. Il nuovo testo dell'articolo 1 è il seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949,

al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« È autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli da 3 ad 8 non hanno subito modificazioni.

L'articolo 9 è così modificato:

« Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

(È approvato).

L'articolo 10 è rimasto invariato.

Passiamo all'articolo 11 che il Senato ha così formulato:

« È autorizzata la spesa di lire 200 milioni, in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all'articolo 2, n. 3, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 12 è così modificato:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MARZO 1951

legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51 (primo provvedimento)».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 13 è rimasto invariato.

Infine, il Senato propone la soppressione del seguente articolo 14:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ».

Pongo in votazione la proposta di soppressione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso » (1462-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

RAPELLI: Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, contenente disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. (1305):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

MARTINO GAETANO ed altri: Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la costruzione edilizia e la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi bellici nelle zone terremotate (1655):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Belliardi, Bennani, Bernardinetti, Bon-tade Margherita, Boidi, Cacciatore, Calandrone, Carcaterra, Caroniti, Carratelli, Clocchiatti, Cornia, Covelli, D'Amico, Ferrarese, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Mancini, Mastino Gesumino, Matteucci, Messinetti, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Tarozzi, Terranova Corrado, Terranova Raffaele.

Le seduta termina alle 11,45.